



Condizioni generali di contratto per licenze Edizione gennaio 2004

1 Campo d'applicazione e validità

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'utilizzazione¹ di software standard.

1.2 Il licenziatario indica nella richiesta d'offerta le CGC applicabili. Tali condizioni sono considerate accettate quando il concedente presenta un'offerta scritta.

1.3 Deroghe alle CGC sono citate espressamente come tali nel capitolato d'oneri, rispettivamente nell'offerta e, per essere valide, devono essere menzionate nel contratto.

2 Offerta

2.1 L'offerta e le relative dimostrazioni sono gratuite.

2.2 Se l'offerta differisce dalla richiesta d'offerta del licenziatario, il concedente deve indicarlo esplicitamente.

2.3 Il concedente indica nell'offerta le condizioni essenziali che il licenziatario deve ossequiare per l'installazione, l'utilizzazione e l'assistenza del software standard.

2.4 Se l'offerta non prevede diversamente, il concedente resta impegnato con la sua offerta per 3 mesi dalla data della stessa.

2.5 Fino alla sottoscrizione del contratto o all'accettazione scritta dell'offerta (ordinazione) le parti possono recedere dalle trattative contrattuali senza subire conseguenze finanziarie. Rimane riservato quanto stabilito al punto 2.4.

3 Diritti sul software standard

3.1 I diritti di protezione sui software standard rimangono al concedente o a terzi. Se tali diritti spettano a terzi, il fornitore garantisce di disporre dei necessari diritti di utilizzazione e di distribuzione.

3.2 Il licenziatario riceve il diritto, non trasmissibile e non esclusivo di uso e godimento del software standard nella misura stabilita nel contratto.

¹ Se, alla concessione della licenza è collegata una prestazione supplementare del concedente quale l'installazione, la parametrizzazione o l'adattamento, sono applicabili le CGC per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici. Per l'assistenza di software valgono le condizioni della CGC per la manutenzione di hardware e l'assistenza di software.

3.3 Il licenziatario può allestire copie del software standard per scopi di sicurezza e di archiviazione.

3.4 Nel periodo in cui l'hardware è fuori uso, il licenziatario è autorizzato a utilizzare il software standard su un hardware di rimpiazzo, senza remunerazione supplementare.

4 Documentazione

4.1 Il concedente fornisce al licenziatario, unitamente al software standard, le necessarie istruzioni per l'installazione e l'uso, in una forma che possa essere letta e riprodotta dal licenziatario. La documentazione per gli utenti deve essere fornita in italiano, quella per gli informatici in italiano o in inglese.

4.2 Per software standard che concernono la contabilità occorre garantire la possibilità d'accesso alla documentazione del sistema agli organi di revisione del licenziatario.

4.3 Il licenziatario può riprodurre e utilizzare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

4.4 Se vi sono difetti da eliminare, il concedente aggiorna nella misura del necessario la documentazione.

5 Diritti di protezione

5.1 Il concedente garantisce che, con la sua offerta e le sue prestazioni, non viola diritti di protezione di terzi riconosciuti in Svizzera.

5.2 Il concedente oppone, a proprio costo e rischio, le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione. Il licenziatario comunica per scritto e senza indugio tali pretese al concedente e gli cede l'esclusiva conduzione di un possibile processo e l'assunzione delle misure necessarie per la definizione giudiziale o extragiudiziale della lite. A queste condizioni, il concedente assume i costi e le prestazioni di risarcimento dei danni addebitati al licenziatario.

5.3 Se viene introdotta un'azione per violazione di diritti di protezione o se sono chieste misure provvisoriale, il concedente può, a proprie spese e a sua scelta, procurare al licenziatario il diritto di utilizzare il software, sollevandolo da ogni responsabilità per la violazione dei diritti commerciali di protezione, oppure adeguare il software, rispettivamente sostituirlo con un altro software che adempie i requisiti essenziali del contratto oppure è tenuto al risarcimento dei danni.

6 Installazione, accettazione, istruzione e assistenza

6.1 Se non viene convenuto altrimenti, il concedente installa il software secondo le istruzioni per l'installazione.

6.2 Il licenziatario esamina il software standard durante il periodo di accettazione. Se non è convenuto diversamente, il periodo di accettazione inizia 7 giorni civili dopo l'avvenuta installazione da parte del concedente e dura 30 giorni. Trascorso questo periodo il software standard è considerato accettato a meno che il licenziatario non lo rigetti a seguito di un difetto rilevante. Le rivendicazioni di prestazioni in garanzia restano riservate.

Un difetto è considerato rilevante quando, a causa dello stesso, la soluzione non può essere utilizzata in una sua funzione essenziale.

6.3 Il concedente si occupa dell'istruzione del personale del licenziatario secondo i limiti stabiliti.

6.4 Il concedente assume, su richiesta del licenziatario, l'assistenza per il software per un periodo di almeno 4 anni dopo la scadenza del termine annuo di prescrizione dei diritti di garanzia, sulla base delle CGC per la manutenzione di hardware e l'assistenza di software.

6.5 Dopo la scadenza del termine di prescrizione dei diritti di garanzia, gli interventi di assistenza del concedente sono fatturati alle condizioni correnti di mercato.

7 Rimunerazione

7.1 La remunerazione per la concessione di licenze è unica o ricorrente. Una remunerazione ricorrente comprende le prestazioni di assistenza. Queste si basano sulle CGC per la manutenzione di hardware e l'assistenza di software.

7.2 A condizione che non sia stato concordato un prezzo fisso, il concedente può chiedere un giustificato adeguamento della remunerazione ricorrente all'inizio di un anno civile, osservando un termine di preavviso di tre mesi. Questo aumento non può eccedere l'evoluzione dell'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo.

7.3 La remunerazione copre tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto, in particolare i costi d'installazione e per la documentazione, i costi per l'istruzione, i costi d'imballaggio, di trasporto, di trasferta, d'assicurazione, come pure le spese e i pubblici tributi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto (IVA compresa: quest'ultima può essere indicata separatamente).

7.4 L'utilizzazione del software standard è soggetta a pagamento dopo la sua accettazione.

7.5 Se non è stato convenuto diversamente, nel caso di remunerazione ricorrente, la fatturazione avviene trimestralmente, con pagamento anticipato, la prima volta con il 1. del mese seguente la scadenza del periodo di accettazione.

Nel caso di remunerazione unica, la fattura viene emessa ad accettazione effettuata.

Le fatture sono esigibili entro 30 giorni dalla data di ricezione.

8 Tutela del segreto e protezione dei dati

8.1 Le parti contrattuali s'impegnano al rispetto del segreto sui fatti e sui dati che non siano notori o accessibili al pubblico. Quest'obbligo deve essere imposto anche ai terzi incaricati. In caso di dubbio, fatti e dati devono essere trattati confidenzialmente. Quest'obbligo a rispettare il segreto sussiste già prima della stipulazione del contratto e continua a sussistere dopo la conclusione del rapporto contrattuale, rispettivamente dopo l'adempimento della prestazione concordata. Resta riservato l'obbligo legale d'informazione.

8.2 Il concedente può rendere noto, a potenziali terzi incaricati, oggetto e contenuti essenziali della richiesta d'offerta.

8.3 Pubblicità e pubblicazioni che si riferiscono a delle prestazioni specifiche, necessitano del consenso scritto dell'altra parte contrattuale.

8.4 Se una parte contrattuale, o un terzo incaricato, viola il presente obbligo di rispetto del segreto, essa è tenuta a versare all'altra parte contrattuale una pena convenzionale, salvo che essa dimostri che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La pena convenzionale corrisponde, per ogni caso, al 10% della remunerazione unica o ad una remunerazione annua, al massimo però 50'000.- franchi per caso. Il pagamento della pena convenzionale non libera dagli obblighi di tutela del segreto. Restano riservati i diritti di risarcimento dei danni; la pena convenzionale viene computata sul risarcimento dei danni dovuti.

8.5 Le disposizioni vigenti sulla protezione dei dati devono essere osservate. Disposizioni supplementari per la protezione e la sicurezza dei dati devono essere concordate.

9 Mora

9.1 Se le parti contrattuali non osservano i termini comminatori stabiliti per contratto, esse sono in mora senza altro avviso. Per altri termini esse sono considerate in mora solo dopo un'ingiunzione e previa concessione di un'adeguata proroga del termine.

9.2 Una pena convenzionale è dovuta se ciò è stato convenuto nel contratto. In questo caso la pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate senza riserva. Il pagamento di una eventuale pena convenzionale non libera dagli altri obblighi contrattuali; restano riservati i diritti di risarcimento dei danni e la pena convenzionale viene computata su un eventuale risarcimento dei danni dovuti.

10 Prestazioni di garanzia

10.1 Il concedente garantisce che il software fornito sotto licenza adempie i requisiti convenuti e a quelli che il licenziatario può presupporre, in buona fede, anche senza speciale accordo, in linea con lo stato attuale della tecnica.

10.2 In caso di difetto, il licenziatario può dapprima chiedere solo una riparazione gratuita. Il concedente è tenuto a correggere il difetto entro un termine adeguato, assumendosene interamente le spese.

10.3 Se il concedente non ha effettuato la riparazione richiesta o non l'ha effettuata tempestivamente o efficacemente, il licenziatario può, apportare una riduzione della remunerazione concordata corrispondente al minor valore.

In caso di difetti rilevanti, in alternativa, può recedere dal contratto o richiedere la documentazione necessaria (in particolare il codice sorgente) – ammesso che il concedente ne disponga e che non vi siano disposizioni legali o contrattuali contrarie – e prendere, egli stesso, le misure necessarie a costo e rischio del concedente oppure far eseguire la riparazione da terzi.

Un difetto è considerato rilevante quando, per causa sua, la soluzione non può essere utilizzata in una funzione essenziale.

10.4 Le prestazioni di garanzia (secondo i punti da 10.1 a 10.3) cadono in prescrizione un anno dopo l'accettazione del software standard o dell'intervento di manutenzione. I difetti devono essere annunciati immediatamente dopo la loro scoperta. I diritti di garanzia per difetti sottaciuti in modo doloso possono essere fatti valere durante un periodo di dieci anni a contare dall'accettazione.

10.5 Prestazioni di garanzia divergenti, applicabili a dei prodotti di terzi, devono essere specificate nel contratto

11 Responsabilità per danni

11.1 Una parte contrattuale risponde, nell'ambito del rapporto contrattuale, per i danni cagionati da essa o da un terzo da essa incaricato, salvo che essa dimostri che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La parte in causa risponde al massimo per l'ammontare del danno cagionato.

11.2 In caso di negligenza lieve, la responsabilità per danni alle persone è illimitata; è al massimo di 1'000'000.- franchi per sinistro per i danni alle cose.

11.3 Se il danno è esclusivamente pecuniario e la negligenza lieve la responsabilità è limitata ai danni effettivi. Per una remunerazione unica o annuale fino a 250'000.- franchi la responsabilità ammonta al massimo a 50'000.- franchi per sinistro. Per una remunerazione unica o annuale superiore a 250'000.- franchi la responsabilità ammonta al 20% della remunerazione, al massimo però 500'000.- franchi per sinistro. Il calcolo della remunerazione si basa sui software che hanno causato il sinistro. È esclusa la responsabilità per il guadagno perso.

11.4 Per rischi elevati sono da concordare clausole speciali.

12 Cessazione del rapporto contrattuale

12.1 Il contratto è concluso per una durata indeterminata, salvo che venga pattuito diversamente nel contratto.

12.2 Un contratto con remunerazione ricorrente può essere disdetto per la fine di un mese. Il termine di disdetta per il concedente è di 12 mesi e per il licenziatario di 2 mesi. Rimunerazioni pagate anticipatamente vengono rimborsate pro rata temporis.

12.3 In caso di grave violazione del contratto, la parte lesa può rescindere il contratto in ogni tempo con effetto immediato. La remunerazione, in questo caso, viene calcolata pro rata temporis, in caso di remunerazione unica, sulla base di 60 mesi di durata dell'intervento. Restano riservate pretese di risarcimento dei danni.

12.4 Entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale, il licenziatario deve restituire al concedente l'originale ed eventuali copie o copie parziali del software standard e della documentazione oppure confermare per scritto la loro distruzione. Il licenziatario può conservare una copia del software e della documentazione a scopi di archiviazione.

13 Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento per le prestazioni del concedente è il luogo di installazione.

14 Cessione, trasferimento, costituzione in pegno

14.1 Diritti e doveri derivanti dal rapporto contrattuale non possono essere ceduti, trasferiti o costituiti in pegno a terzi senza il preventivo accordo scritto della parte contrattuale. Tale consenso non va negato senza motivo. Le singole società all'interno di un gruppo non sono considerate terzi.

14.2 Al momento della consegna, le obbligazioni che figurano nei certificati di importazione sono trasferiti dal concedente al licenziatario, purché il fornitore l'abbia menzionato nell'offerta.

15 Documenti contrattuali e ordine di priorità

In caso di disposizioni contraddittorie fra i documenti relativi ad un contratto, il contratto originale ha la preminenza sulle disposizioni delle presenti CGC; le CGC hanno la preminenza sull'offerta e quest'ultima sul capitolato d'onere.

16 Diritto applicabile e foro

16.1 Per tutto quanto non contemplato nel contratto è applicabile il diritto svizzero.

16.2 Il foro è quello della sede del licenziatario oppure del concedente, se questi risiede nello stesso Cantone. Il foro è fissato nel contratto.

17 Disposizioni finali

In caso di divergenze d'interpretazione fa stato esclusivamente il testo tedesco delle presenti condizioni generali di contratto.